

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2021. CONFERMA.

Nr. Progr. **13**
Data **29/03/2021**
Seduta NR. **2**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/03/2021

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, ai sensi del proprio atto Prot. n. 7712 del 15.04.2020, oggi **29/03/2021** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	N	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

BIRDAHA AHMED OUSSAMA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

BUSATTO SILVIA, CAVINA CRISTIAN, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2021. CONFERMA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dalla Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone all'articolo 1:

- al **comma 758** che sono esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- al **comma 759**, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- al **comma 747**, che la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- al **comma 760**, che *“per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2016 che prevede l'applicazione di un'aliquota agevolata per i proprietari di alloggi che aderiscono al progetto “Politiche per l'abitare – progetto per la prevenzione e il contrasto alla emergenza abitativa”; tale agevolazione si applica, nel rispetto delle condizioni previste nell'ambito del progetto, all'abitazione e alle relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 lettera b) della Legge n. 160/2019, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato minimo e validato, anche con successiva attestazione, dalle Associazioni sindacali di categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, Legge n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Legge n. 160/2019, approvato con propria deliberazione n. 17 del 30.06.2020;

Evidenziato che ai sensi del Regolamento IMU sopracitato è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, prorogato ulteriormente al 31 marzo 2021 con D.M. 13 gennaio 2021;

Visti inoltre:

- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, Legge n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino al 1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino al 1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2020, ai sensi della Legge n. 160/2019, e di stimare per l'anno 2021 un gettito complessivo I.M.U. in € 3.370.000,00 derivante dalle aliquote e detrazioni approvate con il presente atto, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 28.09.2020, esecutiva, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023. Discussione e conseguente deliberazione ((Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 04.03.2021, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 04.03.2021, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 8 del 24.03.2021 acquisito al protocollo del Comune n. 7076 in data 24.03.2021, che si conserva agli atti;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 18.03.2021;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni;

Udita, sul punto l'illustrazione dell'Assessora **Francesca Marchesini**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 7927;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di approvare per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

	Aliquota (%)
a) Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; è riconosciuta la detrazione di € 200,00	0,50
b) Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; è riconosciuta la detrazione di € 200,00	0,40
c) Aliquota per abitazione (e relative pertinenze) non classificata in categoria catastale A1, A8 e A,9, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' previsto l'abbattimento statale del 50% a condizione che: - il contratto sia registrato; - il comodante/possessore possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale abbattimento è riconosciuto anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato ne possiede un altro adibito a propria abitazione principale.	1,06
d) Aliquota (non assoggettata all'abbattimento statale) per l'abitazione (e relative pertinenze) non classificata in categoria catastale A1, A8 e A,9, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto sia registrato; - l'abitazione data in comodato sia l'unica abitazione posseduta dal comodante in Italia; - il comodante non rientri nel beneficio di cui alla precedente lettera c).	0,53
e) Aliquota per abitazione locata a canone concordato di cui alla L. 431/1998 (da assoggettare all'abbattimento statale del 25%)	1,06

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 29/03/2021

	Aliquota (%)
f) Aliquota per gli alloggi di cui i proprietari aderiscono al progetto “Politiche per l’abitare – progetto per la prevenzione e il contrasto alla emergenza abitativa” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2016; l’aliquota agevolata si applica, nel rispetto delle condizioni previste nell’ambito del progetto citato in premessa (da assoggettare all’abbattimento statale del 25%)	0,55
g) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
h) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00
i) Aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06
l) Aliquota per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
m) Aliquota per le aree fabbricabili	1,06
n) Aliquota per i terreni agricoli	0,96

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2021;
- 3) Di stimare in € 3.370.000,00 il gettito complessivo I.M.U. per l’anno 2021 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi), resi per alzata di mano, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **13** del **29/03/2021**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2021. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 19/03/2021</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 19/03/2021</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 29/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 06/04/2021